

Pubblicato il 05/03/2021

N. 01506/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2021, proposto da

████████████████████ rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Maria Perullo ed Alessandro Sorrentino, coi quali è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cesario Console 3, indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppemariaperullo@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Comune di ██████████ non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione,

della delibera di G.M. del Comune di ██████████ n. 95 del 30.12.2020, con cui, dandosi atto della scadenza dell'efficacia, al 30.9.2020, della graduatoria in cui è inserito come idoneo il ricorrente, si dispone di riaprire i termini per l'acquisizione di graduatorie vigenti di altri Comuni, al fine di assumere un funzionario contabile, categoria D, posizione economica D1.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 e l'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n 137;

Udito per il ricorrente l'avv. Giuseppe Maria Perullo, anche ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 2 marzo 2021, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi delle richiamate previsioni in materia di emergenza covid-19, relatore il cons. Pierluigi Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Premesso in fatto che il Comune di [REDACTED]

- dopo aver espletato, senza esito positivo, le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria per la copertura di un posto di funzionario contabile (categoria D, posizione economica D1) a tempo pieno e indeterminato, con determina del 19.12.2018 ha disposto di attingere dalle graduatorie in corso di validità presso altri Comuni, attribuendo priorità nella scelta, in caso di più graduatorie, a quella di data anteriore destinata a scadere per prima e riservandosi di sottoporre ad esame il candidato per verificare il possesso dei requisiti;
- essendo pervenute molteplici risposte, con nota del 21.12.2018, ha chiesto al Comune di [REDACTED] la disponibilità a concedere l'utilizzo della propria graduatoria concorsuale (approvata il 5.12.2014), ottenendo riscontro positivo con atto del 27.12.2018;
- con nota del 3.6.2020 ha chiesto nuovamente al Comune di [REDACTED] l'assenso ad utilizzare la citata graduatoria, conseguendo ulteriore risposta affermativa con nota del 23.9.2020 (avendo peraltro l'interessato ribadito la propria disponibilità all'assunzione in data 26.6.2020);
- ha quindi proceduto alla nomina di una commissione di esame con delibera di G.M. n. 59 del 7.9.2020, invitando il ricorrente a presentarsi per sostenere il colloquio selettivo, superato con profitto il giorno 4.11.2020 (come da verbale);
- con delibera di G.M. n. 71 dell'11.11.2020 ha quindi disposto: a) di utilizzare la graduatoria del Comune di [REDACTED] dando atto che al momento dell'avvio del procedimento (3.6.2020) la stessa era valida ed efficace; b) di approvare lo schema di convenzione tra i due enti; c) di demandare al Settore Amministrativo l'adozione degli atti conseguenti;
- tuttavia, con l'impugnata delibera del 30.12.2020 n. 95, la G.M. ha privato di effetti la procedura posta in essere sul rilievo dell'intervenuta scadenza dell'efficacia (al 30.9.2020) della graduatoria in cui è inserito il ricorrente ed ha disposto la riapertura dei termini per l'acquisizione dell'interesse di altri soggetti inseriti in graduatorie vigenti;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 60 c.p.a. per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, palesandosi la manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto, preliminarmente, di poter superare i dubbi sulla devoluzione al T.A.R. della presente controversia atteso che, alla luce del criterio di riparto della giurisdizione basato sul

petitum sostanziale, l'odierno ricorrente non fa valere *sic et simpliciter* il diritto all'assunzione mediante lo scorrimento della graduatoria ove è collocato come idoneo, ma chiede l'annullamento della suindicata delibera con cui il Comune di [REDACTED] ha privato di effetti la procedura posta in essere in precedenza ed ha disposto la riapertura dei termini per l'acquisizione dell'interesse di altri soggetti;

Ritenuto, infatti, conformemente ai principi generali, di dover qualificare in termini di interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente in quanto correlata alla potestà pubblica esercitata dal Comune di [REDACTED] attraverso le determinazioni sfavorevoli culminate nella delibera di G.M. n. 95 del 30.12.2020;

Ritenuta nel merito la fondatezza del secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 3, comma 61, L. 350/2003 ed il vizio di eccesso di potere sotto i plurimi profili della erroneità dei presupposti e della contraddittorietà, essendo incontestato che la graduatoria in questione era pienamente valida al momento dell'avvio della procedura (pur volendo assumere la data del 3.6.2020) e che la stessa è restata efficace anche dopo l'assenso manifestato sia dal Comune di [REDACTED] che dall'interessato, cristallizzandosi così a quel momento la posizione dell'aspirante;

Considerato, peraltro, che non possono farsi ricadere sul candidato incolpevole gli effetti sfavorevoli conseguenti dalla dilatata tempistica del procedimento valutativo, che non risulta di certo ascrivibile al comportamento negligente del ricorrente (atteso che nello stesso provvedimento impugnato si dà atto della chiusura temporanea degli uffici comunali per forza maggiore, a causa del contagio da covid-19);

Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso ed annullare la delibera di G.M. del Comune di [REDACTED] n. 95 del 30.12.2020, con compensazione integrale delle spese di giudizio in ragione della descritta peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli - Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera di G.M. del Comune di [REDACTED] n. 95 del 30.12.2020.

Spese compensate.

Il contributo unificato per legge segue la soccombenza e va pertanto posto a carico del Comune di [REDACTED]

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 marzo 2021, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 17 marzo

2020 n. 18, dell'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 e dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Fabio Maffei, Referendario

L'ESTENSORE

Pierluigi Russo

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO